ASSOCIAZIONE SERICUS CONSORZIO PRO LOCO DEL BASSO FRIULI
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA APS

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRAT
IL 25 GIU. 2025 AL N. 279 13
(art. 16 D.P.R. 131/86)

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Articolo 1 — Costituzione

L'Associazione non riconosciuta di promozione sociale, denominata **Associazione Sericus Consorzio Pro Loco del basso Friuli UNPLI APS** (di seguito denominata solo "Consorzio") può riunire le Pro Loco del basso Friuli aderenti all'UNPLI APS. Dell'acronimo APS o dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 - Il Consorzio è un'articolazione periferica dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, facente capo all'UNPLI Friuli Venezia Giulia APS, nel rispetto dei loro Statuti.

1.3 - Il Consorzio è un'associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di propria autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale

1.4 - Il Consorzio ha sede legale in Mortegliano, piazza G. Verdi, 13. L'eventuale trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale dell'associazione spetta al Consiglio direttivo del Consorzio.

Articolo 2 - Scopi e finalità

2.1 - Il Consorzio svolge attività a favore delle Pro Loco associate con i seguenti scopi:

a) promuove il coordinamento delle attività delle Pro Loco e favorisce la loro collaborazione reciproca;
b) gestisce e organizza l'attività di consulenza, supporto, servizio e formazione a favore delle associate;
c) può promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione e promozione delle tradizioni locali delle associate;
d) può promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico, ambientale del territorio e i prodotti tipici, in collaborazione e senza interferire con le iniziative delle singole associate;
e) può pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali;
f) può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali;
g) può promuovere la cultura della solidarietà tra le associate mediante iniziative di sostegno, coordinamento e promozione di programmi comuni, anche mediante l'assistenza fiscale amministrativa delle associate, nel rispetto delle norme vigenti.

2.2 - Il Consorzio non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, in favore delle proprie associate, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera k, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- promozione della cultura della legalità, della pace trai i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera z, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

2.3 - Il Consorzio può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata in Assemblea delle associate. Nel caso il Consorzio eserciti attività diverse, il Consiglio dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legislativo.3 luglio 2017, n. 117.

2.4 - Il Consorzio può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2.5 - Il Consorzio coopera con Istituzioni, UNPLI APS, Comitato Regionale UNPLI Friuli Venezia Giulia APS, e altri Enti, per la promozione e la valorizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia, e in particolare del proprio territorio di competenza, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo, sociale e nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.

Articolo 3 - Associati: acquisizione e perdita della qualifica - diritti e doveri

3.1 - Possono associarsi al Consorzio le Associazioni Pro Loco operanti nell'ambito del territorio di riferimento e costituite nel rispetto delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, nonché delle norme del presente Statuto. Possono altresì acquisire la qualifica di associato le Pro Loco, della propria area, non riconosciute quali associazione di promozione sociale, purché costituite nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Statuto, che non abbiano scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti al Consorzio.

3.2 - La Pro Loco che intende aderire al Consorzio dovrà attenersi alle modalità previste dalle norme del presente Statuto.

3.3 - Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo.

3.4 - Non sono ammessi associati temporanei

3.5 - Le Pro Loco associate hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi associativi ed avere un proprio rappresentante eletto negli stessi;
b) votare in Assemblea, qualora in regola con il pagamento del contributo associativo al Consorzio da almeno due mesi;
c) partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dal Consorzio;
d) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
e) avere puntuale informazione sulle attività del Consorzio nei limiti e con le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto;
f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

3.6 - Previa richiesta scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, le associate, tramite delegato, hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (art.15 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) costituiti da:

- bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- bilancio sociale di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- libro inventario tenuto dalla segreteria consortile;
- registro dei volontari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3.7 - L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede consortile, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dal Segretario. Le associate sono tenute alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dal Consorzio in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, il Consorzio potrà richiedere all'associata la sottoscrizione di un impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. In nessun caso è ammessa la riproduzione in qualunque forma e il rilascio di copia cartacea o in formato digitale di parte e/o di tutti i documenti esaminati.

3.8 - Le associate hanno il dovere di:
a) osservare integralmente le norme statutarie e i regolamenti del Consorzio, le norme regolamentarie del Codice etico e quanto deliberato dagli organi sociali;
b) versare il contributo associativo deliberato dall'Assemblea del Consorzio, su proposta dell'organo di amministrazione;
c) perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'organo di amministrazione;
d) tenere, nei rapporti con le altre associate e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;

3.9 - La qualifica di associato si perde per:
a) estinzione giuridica della Pro Loco;
b) decadenza per la perdita o il mancato possesso dei requisiti di legge e delle norme statutarie;

3.10 - La perdita di associato deve essere comunicata, formalmente per iscritto, allo stesso.

TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Articolo 4 - Organi

4.1 - Gli Organi del Consorzio sono:
a) l'Assemblea delle associate;
b) il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l'Organo di controllo, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 30 e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e comunque secondo le leggi vigenti;
e) Il Revisore legale dei conti, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 30 e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e comunque secondo le leggi vigenti.

4.2 - Salvo diversa previsione di legge, tutte le cariche elettive all'interno del Consorzio hanno la durata di quattro anni e allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.

Articolo 5 - Assemblea

5.1 - L'Assemblea delle associate determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici del Consorzio. Nell'Assemblea hanno diritto di voto le associate che sono regolarmente iscritte, da almeno tre mesi, nel libro degli associati e in base a quanto previsto dall'art. 3.5, lettera b) del presente Statuto.

5.2 - Ciascuna associata ha diritto ad esprimere un solo voto.

5.3 - Ciascuna associata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra sola associata, avente diritto di voto, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applica in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5 del Codice Civile.

5.4 - L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio direttivo del Consorzio e comunicata alle associate mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

5.5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, da persona da lui nominata o dai convenuti all'Assemblea stessa.

5.6 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. È convocata dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio direttivo, entro il 30 aprile di ogni anno, di cui all'art. 12.1.

5.7 - L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate.

5.8 - L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

5.9 - È di competenza dell'Assemblea (ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

a) approvare le linee programmatiche del Consorzio;
b) discutere sui temi proposti dal Consiglio Regionale e comunicati al Consorzio;
c) eleggere e revocare il Presidente del Consorzio;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
e) eleggere l'Organo di controllo, ove tale nomina sia ritenuta opportuna e quando sia obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
f) nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
g) approvare le modifiche statutarie;
h) decidere l'eventuale scioglimento e liquidazione del Consorzio, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori;
i) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo, con le modalità previste dall'art. 13 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
j) approvare il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
n) deliberare sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

5.10 - L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni Pro Loco associata il quale ha diritto di voto secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno delle associate aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

5.11 - Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutte le associate presso la sede sociale.

5.12 - L'assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche allo Statuto è valida con la presenza dei 2/3 delle associate aventi diritto di voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi. Tale assemblea non può prevedere una seconda convocazione

5.13 - Per deliberare lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

5.14 - È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 6 — Consiglio direttivo o Organo di Amministrazione

6.1 - Il Consiglio direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea del Consorzio alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

6.2 - Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.

6.3 - Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi; è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, fatti salvi quelli che la legge o lo Statuto attribuiscono all'Assemblea stessa. In particolare ha il compito di:

a) eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Vice Presidente;
b) nominare il Segretario e il tesoriere;
c) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
d) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate all'Assemblea;
e) surrogare, nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o esclusione i propri componenti con i primi dei non eletti, fino ad un massimo della metà dei consiglieri. Nel caso la surroga riguardi la metà più uno dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convoca l'Assemblea elettiva per il suo rinnovo;
f) stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
g) approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
h) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, nei documenti del Bilancio di esercizio;
i) proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
j) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio o ad esso affidati;
k) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
l) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività del Consorzio;
m) costituire Commissioni o Gruppi di lavoro a cui partecipano le associate o esperti per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

6.4 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

6.5 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi componenti.

6.6 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6.7 - Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai regolamenti attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

6.8 - Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che sarà approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

6.9 - Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non scritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 7 - Presidente

7.1 - Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate, nel rispetto del presente Statuto. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.

7.2 - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei voti.

7.3 - Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) indice e convoca, determinandone l'ordine del giorno, l'Assemblea degli associati ordinaria e straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;
b) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività del Consorzio secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo tramite il Segretario e i servizi da questo dipendenti;
c) in caso di necessità ed urgenza, adotta con efficacia immediata le delibere di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;
d) promuove le attività e le delibere degli organi sociali;
e) convoca e presiede il Consiglio direttivo, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;
f) è responsabile della gestione economica e finanziaria del Consorzio;
g) quale rappresentante legale del Consorzio, di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, sentito l'organo amministrativo competente;
h) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio direttivo;
i) può invitare alle riunioni del Consiglio direttivo, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo.

7.4 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri fino a un massimo di sei mesi consecutivi.

7.5 - In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente e il Segretario sono dichiarati decaduti dal Consiglio direttivo e il Vice Presidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

7.6 - Il Consiglio Direttivo, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l'Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente.

7.7 - L'Assemblea straordinaria così indetta potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente sino alla conclusione del mandato corrente.

Articolo 8 - Organo di controllo

8.1 - Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea del Consorzio un organo di controllo monocratico.

8.2 - L'Organo di controllo dura in carica quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

8.3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida, di cui all'art.14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

8.4 - L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione del Consorzio rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8.5 - L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

8.6 - L'incarico di componente dell'Organo di controllo è a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese effettivamente documentate.

Articolo 9 - Revisione legale dei conti

9.1 - Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art.31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.2 - L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'organo di controllo, a condizione che sia iscritto nell'apposito registro.

9.3 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Consorzio deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Articolo 10 — Segretario

10.1 Il Segretario è nominato e revocato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente del Consorzio, anche tra i non Consiglieri.

10.2 Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi sociali deliberanti, operando in stretta collaborazione con il Presidente. Qualora delegato dal Consiglio direttivo può assolvere anche il compito di Tesoriere e svolgere funzioni amministrative.

10.3 - Sono compiti specifici del Segretario:

a) svolgere il servizio di Segreteria del Consorzio, assistendo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
b) redigere il bilancio d'esercizio consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio sociale nei casi previsti dal presente Statuto, da sottoporre tramite il Presidente del Consorzio all'esame e alla successiva approvazione degli organi sociali competenti;
c) predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, il documento di programmazione economica per l'esercizio successivo, da presentare al Consiglio direttivo per l'approvazione;
d) depositare presso la sede del Consorzio, a disposizione degli associati, durante i quindici giorni precedenti la riunione dell'organo convocato per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
e) attuare gli adempimenti relativi al deposito e alle pubblicazioni dei bilanci, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO III - NORME GENERALI

Articolo 11 — Patrimonio Sociale

11.1 - Il Patrimonio del Consorzio, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini esclusivi del perseguimento delle proprie finalità.

11.2 - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

11.3 - Le risorse economiche, con le quali il Consorzio provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività, sono:

a) contributi delle Pro Loco associate e dei soci di queste;

b) eredità, donazioni e legati;
c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività del Consorzio;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
g) entrate derivanti da raccolta fondi; il Consorzio provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Articolo 12 — Bilancio d'esercizio

12.1 - Il Consorzio deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Segretario, sulla base delle determinazioni del Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

12.2 - Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

12.3 - Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario del Consorzio ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

12.4 - Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale.

12.5 - Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Consorzio redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo 13 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

13.1 - Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, il Consorzio si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

13.2 - Una volta iscritto, il Consorzio indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Articolo 14 - Lavoratori

14.1 - Il Consorzio può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei soci delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

14.2 - In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

15.1 - In caso di cessazione, estinzione o scioglimento del Consorzio, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n, 117 o di altro organo competente si sensi delle disposizioni vigenti e

salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità e operanti, preferibilmente, nello stesso Comune in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

15.2 - L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 16 - Regolamenti

16.1 - I Regolamenti del Consorzio sono approvati dal Consiglio direttivo e contengono le norme relative al funzionamento degli Organi sociali, nonché altre norme relative al buon andamento dell'attività del Consorzio.

16.2 - Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio direttivo, su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

16.3 - Sono riservati alla competenza dell'Assemblea:
a) il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
b) il Regolamento elettorale per l'elezione degli organi sociali.

Articolo 17 - Disposizioni transitorie

17.1 - L'efficacia dell'inserimento nella denominazione del Consorzio dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "Associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione del Consorzio nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

17.2 - Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

17.3 - Gli organi sociali in carica, al momento dell'approvazione dello Statuto, concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.

Articolo 18 — Rinvio

18.1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.